

N. 00505/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01639/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1639 del 2012, proposto da:
Montedil S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv. Elena Fabbris, Giorgio Trovato, con
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Elena Giantin in Venezia, San
Marco, 5134;

contro

Comune di Conegliano in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv. Luca Mazzero, Cristina Cittolin, con
domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;

nei confronti di

Generali Assicurazioni Generali S.p.a. in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano

Guzzardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 468/B;

per l'accertamento,

dell'insussistenza dei presupposti in ragione dei quali l'amministrazione comunale, con nota del 7 settembre 2011, ha dichiarato la risoluzione di diritto della convenzione urbanistica del 15 ottobre 2008 stipulata tra lo stesso Comune di Conegliano e la ricorrente;

dell'infondatezza della pretesa del Comune di Conegliano di escutere la polizza fideiussoria n. 288800354 costituita da Assicurazioni Generali a garanzia degli obblighi convenzionalmente assunti da Montedil s.r.l..

e per la condanna dell'amministrazione comunale al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente.

Con domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Conegliano, per la dichiarazione d'intervenuta risoluzione della convenzione urbanistica del 15 ottobre 2008, ovvero, in via subordinata, per l'accertamento del diritto del Comune di Conegliano di procedere all'esecuzione d'ufficio in conseguenza dei gravi inadempimenti contrattuali imputabili a Montedil;

ed in ogni caso, per la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni subiti dal Comune di Conegliano.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Conegliano e di Generali Assicurazioni Generali Spa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio proposto dal ricorrente incidentale Comune di Conegliano, rappresentato e difeso dagli avv.

Cristina Cittolin, Luca Mazzero, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2014 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. In data 15 ottobre 2008 veniva stipulata tra la Montedil s.r.l. ed il Comune di Conegliano una convenzione urbanistica per l'attuazione del Piano di Recupero di iniziativa privata "ex Foro Boario" - approvato con deliberazione consiliare del 21 febbraio 2008 - per la riqualificazione ed il recupero di un'area adiacente al fiume Monticiano.
2. Con tale accordo la ditta Montedil, a fronte della prevista possibilità, da parte sua, di realizzare una media struttura di vendita (su area ad essa ceduta a titolo di permuta da parte del Comune), si impegnava a realizzare in favore del Comune, un parco urbano, un parcheggio pubblico, una passerella ciclopedonale ed un centro polifunzionale ad un piano fuori terra. A garanzia di tali obblighi la Montedil stipulava apposita polizza fideiussoria con la Assicurazioni Generali s.p.a. .
3. Ottenute le necessarie autorizzazioni, la Montedil s.r.l. dava inizio ai lavori, portando a termine la realizzazione del parcheggio e della viabilità ciclopedonale, opere che venivano poi collaudate dall'Ing. Mario Passarini, all'uopo incaricato dal Comune.

4. Viceversa, con riferimento alla realizzazione del centro polifunzionale, il collaudatore, Ing. Passarini, rilevava la presenza di vari vizi e difetti dell'opera, che, nonostante diversi solleciti da parte dell'amministrazione, non venivano eliminati da parte della ditta Montedil.

5. Seguivano quindi ripetute diffide, estese poi anche all'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati nella realizzazione delle altre opere pubbliche, in esito alle quali, l'amministrazione comunale, con nota del 7 settembre 2011, constatava l'inadempimento della ditta intimata e dunque l'intervenuta risoluzione di diritto della convenzione del 15 ottobre 2008. Contestualmente, l'amministrazione diffidava la Montedil dall'esecuzione di ulteriori lavori sulle opere pubbliche oggetto della convenzione, ordinando "il ripiegamento dei cantieri allestiti e lo sgombero delle aree di lavoro e delle relative pertinenze".

6. Quindi il Comune di Conegliano dava incarico ad una società d'ingegneria (Anteris s.r.l.) di verificare lo stato delle opere realizzate, individuare i vizi e le difformità delle stesse, nonché gli interventi ed il loro costo necessari per completare e rendere collaudabili le medesime opere pubbliche.

7. A questo punto, sulla base della relazione della Anteris, con la quale si era quantificata in complessivi € 725.000,00 la spesa affrontabile dall'amministrazione per sanare i vizi e le difformità delle opere realizzate, il Comune di Conegliano procedeva all'escussione della polizza fideiussoria per tale importo.

8. A causa della resistenza opposta dalla società assicuratrice, il Comune di Conegliano si vedeva costretto a rivolgersi al Tribunale civile di Treviso con una richiesta di decreto ingiuntivo, che veniva accolta.

9. Ciò premesso, con il presente ricorso la ricorrente ha proposto tre distinte domande.

9.1. Una prima domanda, di accertamento della insussistenza dei presupposti per dichiarare la risoluzione della convenzione urbanistica, a fondamento della quale ha dedotto l'inesistenza di un inadempimento grave suscettibile di giustificare la risoluzione della convenzione urbanistica, ed inoltre, l'inosservanza, da parte del Comune, delle forme procedurali e delle garanzie partecipative fissate dall'art. 136 D.lgs. n. 163/2006 in tema di risoluzione del contratto di appalto di opere pubbliche.

9.2. Una seconda domanda, di accertamento dell'infondatezza della pretesa del Comune di Conegliano di escutere la polizza fideiussoria, in ordine alla quale la ricorrente ha dedotto che, avendo il Comune optato per la risoluzione della convenzione, di conseguenza si era risolta anche la polizza fideiussoria prevista nella stessa convenzione; ed inoltre che l'escussione della polizza era avvenuta per un importo manifestamente sproporzionato rispetto al dovuto e con modalità eccessivamente gravose per Montedil.

9.3. Infine, la ricorrente ha avanzato domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto della risoluzione della convenzione e dell'escussione della polizza.

9.4. Da ultimo, in via istruttoria, ha chiesto disporsi consulenza tecnica preventiva al fine di accertare lo stato e la consistenza delle opere di

urbanizzazione dalla stessa realizzate in esecuzione della convenzione urbanistica ed il loro attuale stato di conservazione, nonché l'ammissione di prova testimoniale.

10. Si è costituito il Comune di Conegliano, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo alla domanda di accertamento dell'irritualità dell'escussione della polizza, e rivendicando, nel merito, la correttezza del suo operato e l'esistenza di tutti i presupposti per procedere alla risoluzione della convenzione. Inoltre, l'amministrazione comunale ha formulato domande riconvenzionali di accertamento dell'intervenuta risoluzione della convenzione urbanistica, e di condanna della ricorrente al risarcimento dei danni, comprensivi, quest'ultimi, della somma escussa di € 732.483,31, nonché dei danni da ritardo e per lesione del diritto d'immagine della P.A. .

11. Si è anche costituita l'Assicurazioni Generali s.p.a. aderendo alle domande proposte dalla Montedil s.r.l. .

12. In vista dell'udienza di discussione le parti costituite hanno depositato memorie conclusive e di replica.

13. Alla pubblica udienza del 26 marzo 2014 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla difesa del Comune, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo alla (seconda) domanda di accertamento dell'infondatezza della pretesa del Comune di Conegliano di escutere la polizza fideiussoria.

Tale pretesa dell'amministrazione è infatti basata sul contratto di garanzia, collegato, ma autonomo rispetto alla convenzione urbanistica (in ordine alla quale, invece, pacificamente sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A.), e non implica l'esercizio di pubblici poteri da parte della P.A., bensì l'attivazione di un diritto soggettivo nell'ambito di un rapporto privatistico-paritetico (cfr. Cons. Giust. Amm. Sic., 27 marzo 2012, n. 343; Cass. civ. Sez. Unite, 23 febbraio 2010, n. 4319).

Va peraltro osservato che il giudizio avente ad oggetto l'escussione della polizza fideiussoria da parte del Comune di Conegliano, al quale ha partecipato anche la Montedil s.r.l., è stato già deciso in primo grado con sentenza del Tribunale di Treviso di conferma del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Assicurazioni Generali.

2. Nel merito, iniziando dalla prima domanda proposta dalla ricorrente di accertamento della insussistenza dei presupposti per la risoluzione, si osserva quanto segue.

2.1. In ordine ai vizi formali e procedurali della dichiarazione di risoluzione della convenzione, adottata dal Comune con la nota del 7 settembre 2011, il Collegio rileva innanzitutto come il caso in esame di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, da parte del privato, in attuazione di una convenzione urbanistica, non sia in alcun modo equiparabile all'esecuzione di un appalto di opere pubbliche, con la conseguenza che non possono trovare applicazione alla fattispecie in questione le norme del codice dei contratti pubblici (art. 136 D.lgs n. 163/2006), ed in particolare quelle relative allo specifico procedimento previsto per addivenire alla risoluzione di un tale tipo di contratto.

Piuttosto può essere utile osservare in proposito che l'obbligo della gara pubblica per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione è stato espressamente escluso - dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha introdotto un comma 2 bis all'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 - per le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria (come sono nel caso in esame) la cui esecuzione "è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

Non risulta, inoltre, che l'amministrazione sia addivenuta alla risoluzione della convenzione "unilateralmente ed in assenza di contraddittorio"; avendo essa inviato numerosi solleciti e diffide alla ditta Montedil ed al direttore dei lavori, Ing. Massimo Mario, volte a consentire a quest'ultima l'eliminazione dei vizi e difetti delle opere riscontrati dal collaudatore, ing. Mario Passarini, per poi effettuare un sopralluogo, in data 6 giugno 2011, con la presenza dei suoi rappresentanti e di quelli della Montedil, del collaudatore e del direttore dei lavori, nel corso del quale è stata accertata la mancata eliminazione di tali vizi e difetti delle opere; il tutto prima di far valere l'intervenuta risoluzione di diritto dell'accordo, in precedenza più volte minacciata al fine di indurre l'altra parte all'adempimento.

2.2. Quanto invece alle ragioni sostanziali della risoluzione della convenzione del 15 ottobre 2008, osserva il Collegio come dalla documentazione depositata in atti emerga evidente il grave inadempimento della Montedil nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione.

In particolare, il principale rilievo che l'amministrazione comunale ha sollevato nei confronti delle opere realizzate dalla Montedil attiene al Centro Polifunzionale, ed in particolare al fatto che questo edificio non sarebbe stato realizzato secondo le caratteristiche strutturali "Casa Clima classe B", caratteristiche previste nel computo metrico estimativo e nel Capitolato speciale prestazionale approvati con la delibera consiliare del 21 febbraio 2008 (di approvazione del piano di recupero di iniziativa privata).

La ricorrente sul punto sostiene che tali ultimi documenti avevano natura indicativa e non già descrittiva degli interventi che avrebbero dovuto essere realizzati, mentre la progettazione esecutiva cui fare riferimento era quella depositata presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune di Conegliano in data 30 marzo 2009 al momento in cui si era reso necessario ottenere la relativa autorizzazione del Genio Civile; dall'analisi di tali elaborati si poteva evincere che l'edificio non avrebbe avuto le caratteristiche oggi indebitamente pretese dall'amministrazione comunale.

Tale tesi è priva di fondamento.

Ritiene il Collegio che al fine di stabilire quali fossero le caratteristiche pattuite del centro polifunzionale sia necessario innanzitutto far riferimento al testo della convenzione del 15 ottobre 2008.

Dalla lettura di questo risulta evidente che la prestazione dovuta dalla Montedil era quella specificamente prevista dal capitolato e dal computo metrico estimativo, documenti già approvati con la delibera di approvazione del piano di recupero.

Ciò risulta un dato che nella convenzione in alcune parti si dà per implicito, in altre viene invece espressamente dichiarato.

Ed infatti ivi si prevede, all'art. 1, che *“le parti... si danno reciprocamente atto che la progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione potrà prevedere delle finiture ulteriori rispetto a quelle indicate nel Computo Metrico Estimativo...con possibilità di traslazione di importi di lieve entità tra le singole voci...purchè sia garantito il livello di completamento delle opere tutte conformemente a quanto previsto negli elaborati di Piano..”*.

Ed ancora si afferma che: *“le parti...dichiarano di ben conoscere ed accettare il progetto di piano di recupero già depositato agli atti del Comune”*. Progetto, come si è detto, comprensivo del computo metrico e del capitolato approvati con la delibera del 21 febbraio 2008.

Mentre, ancor più specificamente ed inequivocabilmente, all'art. 3 - *Opere di Urbanizzazione* -, si prevede che: *“la Ditta proponente.. si impegna a realizzare, a propria cura e spese, tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie per l'attuazione del Piano in oggetto previste nel progetto e dettagliatamente indicate, descritte e quantificate nel computo metrico estimativo allegato al progetto”*.

Ebbene, nel computo metrico estimativo era fra l'altro previsto che l'edificio da adibire a centro polifunzionale avrebbe dovuto avere le caratteristiche prestazionali equivalenti alla “Classe B Casa Clima di Bolzano”.

Anche nella relazione illustrativa si prometteva che *“l'edificio verrà realizzato completamente in legno con elevatissime prestazioni dal punto di vista dell'isolamento termico”*, caratteristiche che, invece, pacificamente, l'edificio

realizzato dalla Montedil non possiede, rientrando invece nella classe F di Casa Clima.

Sul punto si rimanda ai rilievi specifici mossi dall'amministrazione - sulla base delle analisi e dei sopralluoghi effettuati dal collaudatore, ing. Mario Passarini - con le diffide del 15 gennaio 2010, del 26 aprile e del 20 giugno 2011. In sintesi, con riguardo al centro polifunzionale, sono stati rilevati ristagni d'acqua sul tetto, difetti del sistema dei pluviali, la scarsa qualità dei materiali utilizzati (già in via di deterioramento) e la mancata realizzazione, a regola d'arte e secondo quanto previsto nella convenzione, delle pareti esterne e delle finestrate. Ulteriori vizi e difetti, sia pure di minore entità ed anche dovuti a cattiva manutenzione, sono stati segnalati con riferimento alle altre opere pubbliche.

Tali rilievi non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente, la quale, invece, si è più che altro limitata ad affermare, infondatamente per quanto sopra detto, che il livello qualitativo e di spesa preteso dall'amministrazione non era quello da essa dovuto.

Va poi osservato che nella convenzione (art. 6) non viene stabilito un tetto massimo di spesa pari a 800.000,00 euro, come invece affermato dalla ricorrente, ma al contrario che: *“L'importo delle opere di urbanizzazione non potrà essere inferiore ad € 800.000,00.”*.

Inoltre, al fine di individuare i livelli prestazionali contrattualmente vincolanti per la Montedil, non può assumere rilevanza alcuna il progetto dalla stessa presentato il 30 marzo 2009, trattandosi, come osservato dalla difesa del Comune, di un progetto parziale, riferito alle opere strutturali, destinato al Genio Civile ed utile a dimostrare

solamente la sussistenza dei requisiti di sicurezza dell'edificio al fine del rilascio dell'autorizzazione antisismica. Si ricade peraltro nell'ambito di un procedimento parallelo, non interferente con quello attuativo della convenzione urbanistica e che non vede un coinvolgimento attivo del Comune.

2.3. In conclusione, sussistevano i presupposti dell'inadempimento grave ed imputabile per addivenire alla risoluzione della convenzione; ovviamente, si tratta della risoluzione della prima e centrale parte della convenzione, relativa al fondamentale obbligo della realizzazione delle opere di urbanizzazione a carico del privato. Rimanendo invece salve le altre due parti, autonome pur se collegate, della convenzione, che riguardano lo scambio incrociato di terreni, a mezzo di una compravendita e di una permuta, tra il Comune e la Montedil, volto a rendere possibile la realizzazione di una media struttura di vendita da parte di quest'ultima. Non sembrano dunque esservi ostacoli alla possibilità di una risoluzione parziale della convenzione, considerato anche che tali parti seconda e terza della convenzione non si pongono in nesso di sinallagmaticità con la prima parte, concorrendo tutte queste, la prima parte da un lato e la seconda e la terza insieme dall'altro, autonomamente, alla comune finalità della attuazione del piano di recupero. Né, peraltro, alcuno dei contraenti ha manifestato interesse ad estendere la risoluzione della convenzione anche alla parte relativa ai trasferimenti immobiliari, ciò che conferma l'autonomia e la separabilità di quest'ultima rispetto alla parte in cui si prevedono gli obblighi, tipici di una convenzione urbanistica, di realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Costituiva invece interesse del Comune di sciogliersi dal rapporto con la Montedil, ritenuta non più affidabile per quanto riguarda l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, ferma restando la volontà di dare attuazione al piano di recupero e di far salvi gli altri effetti della convenzione già realizzati.

Per far ciò il Comune ha correttamente attivato il rimedio di autotutela contrattuale previsto dall'art. 1454 c.c., diffidando la Montedil ad eliminare tutti i vizi e i difetti delle opere riscontrati dal collaudatore entro un certo termine, trascorso inutilmente il quale, la convenzione si è *in parte qua* risolta di diritto.

3. Ne deriva come debba essere rigettata la prima domanda avanzata dalla ricorrente, volta all'accertamento negativo dell'intervenuta risoluzione, nonché, conseguentemente, la terza domanda di risarcimento dei danni dalla stessa proposta.

4. Viceversa, in ragione di quanto sopra detto, deve trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Conegliano di accertamento dell'intervenuta risoluzione *in parte qua* della convenzione urbanistica del 15 ottobre 2008.

5. Pure fondata è la domanda di risarcimento dei danni formulata in via riconvenzionale dal Comune.

5.1. Ed infatti, una volta risolto il rapporto con la Montedil, a causa dell'inadempimento di quest'ultima, il Comune, secondo quanto previsto nella convenzione urbanistica in esame, dovrà provvedere d'ufficio alla eliminazione dei difetti e al completamento delle opere, con spese a carico della Montedil (art. 10), incaricando, dunque, per tali incombenze una terza ditta, secondo le regole dell'evidenza pubblica.

5.2. In vista di ciò ed anche al fine di determinare la somma da escutere per mezzo della polizza fideiussoria, il Comune ha previamente incaricato una società privata di ingegneria (Anteris s.r.l.) di individuare, nello specifico, i vizi e le difformità delle opere che ne avevano impedito il collaudo, nonché di specificare le soluzioni tecniche idonee a rendere tali opere conformi a quanto stabilito in forza della convenzione, ed il loro costo.

5.3. La società incaricata, oltre a confermare la presenza, nelle opere pubbliche realizzate da Montedil (parco urbano, pista ciclabile e marciapiede, e, soprattutto, edificio polifunzionale), dei gravi vizi e delle rilevanti difformità contestati dal collaudatore (v. doc. 18 – 21 del Comune), previa dettagliata stima di ciascuno dei lavori necessari per riportare le opere a conformità, ha infine quantificato in complessivi € 725.000,00 (di cui € 432.913,13 per lavori presso il centro polifunzionale; € 8.121,94 ed € 8.517,40 relativi rispettivamente alla pista ciclabile e al parco, oltre ad € 29.151,77 per oneri di sicurezza ed € 246.295,76 per somme a disposizione dell'amministrazione) la spesa attualmente affrontabile dal Comune in caso di affidamento dei lavori di completamento delle opere in questione ad una nuova ditta.

5.4. Ebbene, tale verifica e tale stima, da intendersi qui richiamate - in considerazione della terzietà ed indipendenza del soggetto incaricato, della completezza, della accuratezza e della attendibilità delle indagini da esso svolte, della logicità e ragionevolezza del metodo seguito, nonché, infine, dell'assenza di specifiche e mirate contestazioni da parte della ricorrente – sono tali da rendere superflua la ripetizione delle medesime operazioni di verifica in questa sede giudiziale a mezzo di CTU, e

costituiscono la valida dimostrazione del danno subito dal Comune per effetto dell'inadempimento della Montedil.

5.5. In conclusione, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Conegliano, la società Montedil deve essere condannata a risarcire, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 725.000,00 al valore attuale della moneta, oltre interessi dalla data della presente decisione al saldo. S' intende che, onde evitare un'ingiusta locupletazione, in sede esecutiva di tale condanna dovrà essere scomputato quanto eventualmente già ottenuto dall'amministrazione per mezzo dell'escussione della polizza fideiussoria.

6. Non possono essere invece risarcite, in quanto meramente asserite ma non concretamente dimostrate, le ulteriori voci di danno lamentate dal Comune, ovvero il danno all'immagine e il danno da ritardo.

7. In conclusione, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda della ricorrente di accertamento dell'infondatezza della pretesa del Comune di Conegliano di escutere la polizza fideiussoria; e devono essere rigettate le ulteriori domande proposte dalla ricorrente. Invece, devono essere accolte le domande proposte in via riconvenzionale dal Comune di Conegliano, di accertamento della intervenuta risoluzione in parte qua della convenzione urbanistica e di condanna al risarcimento del danno nei limiti della somma sopra indicata.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza della Montedil e vengono liquidate in dispositivo. In considerazione della posizione defilata assunta nel presente giudizio, si reputano invece sussistenti giusti motivi

per disporre la compensazione delle spese di lite fra la Generali s.p.a. ed il Comune di Conegliano.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla domanda proposta dalla ricorrente di accertamento dell'infondatezza della pretesa del Comune di Conegliano di escutere la polizza fideiussoria, spettando la giurisdizione su tale materia al giudice ordinario presso il quale la controversia in questione già pende;
- rigetta le ulteriori domande proposte dalla ricorrente;
- accoglie in parte le domande proposte in via riconvenzionale dal Comune di Conegliano e, per l'effetto:
 - dichiara risolta *in parte qua* tra le parti la convenzione del 15 ottobre 2008 per inadempimento della Montedil s.r.l.;
 - condanna la ricorrente a risarcire i danni subiti dal Comune di Conegliano in conseguenza dell'inadempimento, che si liquidano in complessivi € 725.000,00 al valore attuale della moneta, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo (salvo scomputo di quanto eventualmente riscosso dal Comune per il tramite della Assicurazioni Generali s.p.a.);
 - condanna la ricorrente a rimborsare le spese di lite al Comune di Conegliano, che si liquidano in complessivi € 4.000,00 oltre oneri accessori.
- compensa le spese di lite fra la Assicurazioni Generali s.p.a. ed il Comune di Conegliano.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 marzo
2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)